

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART.82 C.2 E C.3 DEL D.LG.117/2017

STATUTO
VOLONTARIATO OPICINA – VOLUNTARIAT OPČINE VOLOP ETS-ODV

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato

- Volontariato Opicina – Voluntariat Opčine ETS-ODV,

- Acronimo: VOLOP ETS – ODV

d'ora in avanti denominata Associazione che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via di Prosecco n.12, nel comune di Trieste.

La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo comune di Trieste, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto, fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'eventuale trasferimento della sede legale al di fuori del comune di Trieste comporterà invece modifica statutaria e dovrà essere votato dall'assemblea straordinaria dei soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2

(Scopo, finalità ed attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o di più delle seguenti attività d'interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n.104, e alle successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 Giugno 2016 n.112 e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 Marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 Dicembre 2007 n.244;

In particolare l'Associazione promuove:



- 1) l'erogazione di servizi gratuiti, destinati a rimuovere e/o superare le situazioni di bisogno e/o di difficoltà che le persone incontrano nella vita;
- 2) sostegno alle persone con disabilità;
- 3) l'integrazione sociale dei soggetti fragili attraverso l'organizzazione di attività di varia natura;
- 4) interventi mirati al sostegno delle persone in stato di bisogno;
- 5) interventi di sostegno finalizzati a garantire l'autonomia e la permanenza a domicilio a persone non autosufficienti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di cui al Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione compete all'Organo di Amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e delle Linee Guida emanate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipino all'attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale della persona fisica, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. Questo previo versamento della prescritta quota sociale, se è prevista dai regolamenti dell'associazione.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.



ART.4
(Diritti ed obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 3) frequentare i locali dell'associazione;
- 4) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- 5) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma d'attività;
- 6) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 7) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con le modalità previste nel presente Atto;
- 8) dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- 9) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- 1) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere, deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima (come previsto dal dispositivo dell'art.24 comma 2 Codice Civile). L'associato che contravviene gravemente agli obblighi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In ogni caso l'associato potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (come previsto dall'art.24 comma 3 Codice Civile).

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- 1) Assemblea;
- 2) Organo di amministrazione;
- 3) Organo di Controllo (eventuale);
- 4) Revisore Legale dei Conti (eventuale).

Come previsto dal dispositivo dell'art.34 comma 2 del Codice del Terzo settore: ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese



effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Viene fatta eccezione per quelle figure previste dall'art.2397 secondo comma Codice Civile.

ART.7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, come stabilito dai co. 4 e 5 dell'art.2372 del Codice Civile.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La convocazione dell'Assemblea può essere comunque richiesta da necessità o quando se ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un/decimo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. Comunque si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea Ordinaria costituita in prima convocazione con la metà dei soci più uno (in proprio o per delega) e con qualsiasi numero di soci partecipante (in proprio o per delega) in seconda convocazione. La assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti (come disposto dall'art.21 Codice Civile).

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
In sede ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario), e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi (ai sensi dell'art.28 D.Lgs. 117/2017) e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sull'esclusione degli associati;
- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- 7) delibera con la maggioranza qualificata sulle modificazioni dello Statuto (ex art.21 c.2 C.C.), con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- 8) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione, secondo le disposizioni dell'art.21, comma 3, C.C.

ART.8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. deliberare l'ammissione degli associati;
6. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
8. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e possono essere rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto, a maggioranza dei voti, dall'Organo di amministrazione tra i suoi componenti, assieme ad un Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del nuovo organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre il Vice Presidente può assumere le funzioni di Presidente per un periodo non superiore a sei mesi, in caso di impossibilità di quest'ultimo, trascorso il quale, l'Organo di amministrazione deve provvedere all'elezione di un nuovo Presidente.



ART.10

(Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 comma 2 del D. Lgs.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11

(Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ART.12

(Patrimonio)

Come previsto dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione viene a costituirsi con il comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate. Questo è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Come previsto dall'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.14

(Risorse economiche)

L'associazione può ottenere le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.15

(Bilancio d'esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ciò quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del CTS.



ART.16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 2) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 3) libro dell'adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART.17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo: personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per i fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (come previsto dall'art.18 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).

ART.18


(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Pubbliche Amministrazioni, normato all'art.56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale Rappresentante. Copie di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.



ART.20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamento interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

